

RICHIESTA DI PREVENTIVO

(convertito con legge 120/2020)

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EXTRASCUOLA DI PROLUNGAMENTO DI
ORARIO SCOLASTICO**

CIG IN CORSO DI ACQUISIZIONE

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

PARTE I

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA PARTE GENERALE

Il capitolato speciale d'appalto disciplina le condizioni generali del servizio e contiene tutti elementi ai sensi dell'art. 43 DPR 207/2010.

Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale l'appaltatore è soggetto all'osservanza:

- delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (“Codice dei contratti”),
- del D.M. 145/2000 e s.m.i. (“Capitolato Generale”),
- del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (“Regolamento”),
- nonché di ogni altra disposizione in materia.

ART. 1 BASE DI GARA

L'importo massimo stanziabile per il servizio – a lordo di Iva è di euro 8.000 di cui

- euro 8.000,00 per servizi
- euro 0,00 per costi da rischi interferenziali

ART. 2 GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore è obbligato a norma dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 a presentare una cauzione definitiva nella misura del 2% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 93 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione dovrà avere una validità di giorni 240

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In particolare lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tale documento è emesso periodicamente dal committente.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 3 QUINTO D'OBBLIGO

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione committente per qualsiasi motivo può chiedere e l'esecutore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione dell'appalto fino alla concorrenza di un quinto.

Quando sopra senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte dell'esecutore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016.

In caso di variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 l'appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un **atto di sottomissione**, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (Art. 22 comma 4 DM 49/2018).

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice (Art. 22 comma 4 DM 49/2018).

In caso d'aumento e diminuzione dell'appalto entro i limiti suddetti (un quinto), in relazione alle caratteristiche e all'importo del servizio, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione.

Oltre tale limite del quinto l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione contratto.

ART. 4 VALIDITÀ DEI PREZZI

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'esecutore dal presente capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale.

Essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e l'esecutore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 5 SUBAPPALTO

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.

In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica circa l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/16, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia risulti negativa, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti dell'appaltatore con un soggetto terzo di cui all'art. 105 comma 2, 1° e 2° periodo d.lgs. 50/16.

Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.

Ai sensi dell'art. 105, comma 3, d.lgs. 50/16 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 105 co. 3 lett. a) d.lgs. 50/16);
- le prestazioni rese in favore del/i soggetto/i affidatario/i in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara. I relativi contratti devono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 105 co. 3 lett. c bis) d.lgs. 50/16).

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105 comma 19 d.lgs. 50/16).

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul mandataro (art. 105 co. 17 d.lgs. 50/16).

L'esecutore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto (art. 105 co. 14 D.lgs. 50/16).

L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso (art. 105 co. 14 D.lgs. 50/16).

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (art. 105 co. 8 d.lgs. 50/16).

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 (art. 105 co. 12 d.lgs. 50/16). L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 105 co. 14 d.lgs. 50/16).

In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, fornitura o servizio affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

ART. 6 DURATA

L'appalto avrà decorrenza dal 19.04.2021 fino al 31.05.2021.

ART. 7 SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE – PROROGA E SOSPENSIONE

Costituiscono motivi di spostamento del termine di ultimazione quelli connessi a causa di forza maggiore, comprovati con valida documentazione.

L'esecutore, in tali casi, deve dare comunicazione all'Amministrazione committente entro tre giorni dal verificarsi dell'evento e comunque entro il termine contrattuale.

L'esecutore, se per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato può richiederne una proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il RUP sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo ricevimento (art. 107 comma 5 d.lgs. 50/2016).

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità qualora l'esecuzione, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale, quale che sia il maggior tempo impiegato (art. 107 comma 5 d.lgs. 50/16).

Durante l'esecuzione del servizio, il Direttore dell'esecuzione potrà sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione nei casi e con le modalità di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale con le modalità di cui all'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 (Art. 107 comma 3 D.Lgs. 50/2016).

Nelle ipotesi di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 D.Lgs. 50/16, sospensioni inferiori a sei mesi o per un periodo di tempo inferiore ad 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, non danno diritto ad alcuna indennità o risarcimento; oltre tale termine l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone spettano all'esecutore esclusivamente la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti (Art. 107 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 comma 2 D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, in caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato nella misura di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione delle prestazioni.

ART. 8 PENALE PER RITARDO DELL'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Il mancato rispetto di una delle clausole previste in questo capitolato speciale o nello schema di **contratto (Allegato P)** potrà comportare l'applicazione di una penale variabile da 150,00 a 1.500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento/ritardo ed eventuali recidive

Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale (art. 113bis comma 2 D.Lgs. 50/16); è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, all'esecutore può essere assegnato un termine per l'esecuzione dei servizi, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione del servizio.

Nei casi precedenti il Direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti all'esecutore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie contro-deduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 108 co. 3 D.Lgs. 50/16 e art. 18 co. 3 DM 49/2018).

Il Direttore dell'esecuzione determina nel certificato di ultimazione l'ammontare delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

La detrazione viene effettuata sul certificato di pagamento.

In caso di servizi con prestazioni periodiche e continuative e con pagamento frazionato, l'ammontare delle penali verrà determinato nei rispettivi certificati di pagamento.

La detrazione viene effettuata sui singoli certificati di pagamento.

ART. 9 PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite di seguito: **cadenza mensile dietro presentazione di regolare fattura;**

Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

La fatturazione nei confronti della Stazione appaltante viene eseguita pro quota da ogni impresa facente parte del raggruppamento, in relazione alle prestazioni di competenza eseguite da ciascuna (principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018, n. 17)

In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato per singole partite, sull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi (art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016).

Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I certificati di pagamento sono emessi ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.lgs. 50/2016, contestualmente, ovvero entro un termine non superiore a 7 giorni, decorrente dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione.

In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato, i certificati di pagamento sono emessi (ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.lgs. 50/2016), contestualmente

È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso.

Nel caso in cui quest'ultimo abbia deciso che il corrispettivo venga pagato dall'appaltatore, l'amministrazione committente deve verificare, prima di procedere al pagamento di ciascuno stato di avanzamento, che l'appaltatore abbia già corrisposto quanto dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite nello stato di avanzamento oggetto di pagamento, richiedendo idonea documentazione a comprova.

In assenza di tale documentazione l'amministrazione committente procederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore in sostituzione dell'appaltatore.

In presenza di un contratto di subappalto autorizzato il pagamento degli acconti, ed il relativo pagamento diretto dei subappaltatori, è condizionato alla presentazione al direttore dell'esecuzione ed al committente, della fattura elettronica dell'appaltatore e delle fatture dei subappaltatori intestati

all'appaltatore. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture dei subappaltatori l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore.

Rimane impregiudicato il recupero dell'anticipazione dell'articolo 13bis del presente capitolato.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

I termini per l'emissione del certificato di pagamento sono interrotti, in caso di imprese estere, dalla richiesta scritta dell'amministrazione committente di presentare la documentazione equipollente al certificato di regolarità contributiva (DURC), fino alla presentazione della stessa.

In ogni caso detta interruzione non può superare i 30 giorni.

ART. 10 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'esecutore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/16). In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/16, impiegati nell'appalto, il RUP ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'appaltatore (art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16).

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato l'amministrazione committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto (art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16).

Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti rispettivamente dell'appaltatore o del subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% degli stessi, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva.

Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore, e rispettivamente il subappaltatore non potranno opporre alcuna eccezione.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 del Ministero dell'economia e delle finanze, per ogni pagamento di importo superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) Euro, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione sospende per sessanta giorni successivi a quello della comunicazione il pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Decorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente l'Amministrazione procederà ai sensi dell'Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 11 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione.

La verifica di conformità finale deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine previsto ai sensi dell'art. 113-bis comma 3 del D.Lgs 50/16.

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 102 co. 3).

Ai sensi dell'art. 113 bis co. 2 D.Lgs. 50/2016 all'esito positivo della verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato previo accertamento che le prestazioni sono state eseguite nei tempi stabiliti, a regola d'arte ed in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e eventualmente nelle condizioni migliorative offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Prima dell'emissione del certificato, il direttore dell'esecuzione può sottoporre ad esame, a sua scelta, la qualità del servizio, senza che l'esecutore possa elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni l'esecutore può farsi rappresentare da propri incaricati.

Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate e/o da applicarsi.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Nel caso di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e di espressa previsione contenuta nella parte II del presente capitolato speciale il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione (art. 102 co. 2 D.Lgs. 50/16).

ART. 12 RESPONSABILITÀ DELL' ESECUTORE

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di conformità o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 102 co 5 D.Lgs. 50/16).

ART. 13 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il Direttore dell'esecuzione svolge (eventualmente con il supporto dei direttori operativi se nominati) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

In relazione alle specifiche tipologie di servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato tecnico e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

- e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto.

Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

Il Direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (Art. 18 DM 49/2018).

ART. 14 REFERENTE

L'esecutore deve nominare – prima dell'avvio del servizio – un referente tecnico per l'appalto le cui generalità devono essere - per iscritto – trasmesse all'Amministrazione

Il referente deve essere sempre contattabile (reperibilità H24)

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione committente previa motivata comunicazione all'esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo referente rappresentante, senza che perciò spetti alcun'indennità all'esecutore.

Il referente opera per garantire a garantire la disciplina ed il buon ordine di luogo di esecuzione del contratto.

ART. 15 ANDAMENTO DEI SERVIZI

L'esecutore ha il dovere di eseguire i servizi con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

Le modalità e le tempistiche di esecuzione devono comunque essere concordate con il Direttore dell'esecuzione.

L'Amministrazione committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di servizi particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione del servizio, alla prestazione di servizi esclusi dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che l'esecutore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

ART. 16 OBBLIGHI DELL' ESECUTORE

Sarà obbligo dell'esecutore di adottare nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza del servizio.

L'esecutore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine ai servizi.

L'esecutore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Nell'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 30 co. 3 D.Lgs. 50/16).

Al personale impiegato nei servizi oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto (art. 30 co. 4 D.Lgs. 50/16).

ART. 17 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Non sarà accordato all'esecutore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso del servizio.

ART. 19 IMPOSTA DI BOLLO

I seguenti documenti sono soggetti ai sensi della normativa vigente all'imposta di bollo, che è carico dell'appaltatore:

- *processo verbale di avvio dell'esecuzione;*
- *verbale di sospensione e di ripresa delle prestazioni;*
- *certificato e verbale di ultimazione delle prestazioni;*
- *certificato di verifica di conformità;*
- *certificato di regolare esecuzione.*

ART. 20 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali già acquistati (acquistati in epoca precedente al recesso per l'appalto in questione).

Il recesso è trasmesso con PEC con preavviso di 30 giorni

L'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'ESECUTORE

Il contratto si risolve, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli artt. 108 D.Lgs. 50/2016 e 1453 e ss. del Codice Civile.

Con la risoluzione del contratto in danno dell'esecutore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è comunicato all'esecutore inadempiente. All'esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 108 co. 2 D.Lgs. 50/16).

Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora la stessa Amministrazione rilevi, che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta ovvero della stipula, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

In pendenza della verifica dei requisiti di partecipazione, nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il contratto d'appalto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la semplice comunicazione da parte dell'amministrazione committente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

ART. 22 INFORMAZIONI

L'esecutore potrà ottenere le necessarie informazioni sugli obblighi relativi alle vigenti disposizioni: in materia di previdenza e assistenza presso l'INPS – Sede centrale di Firenze e nei rispettivi uffici comprensoriali; in materia di infortuni sul lavoro presso INAIL; in materia di sicurezza e condizioni di lavoro presso l'ufficio provinciale Tutela sociale del Lavoro

ART. 23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE

L'esecutore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve (di cui all' art. 21 DM 49/2018), ad attenersi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sul servizio il Direttore dell'esecuzione o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte.

Il Responsabile del procedimento convoca le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al direttore dell'esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'esecutore.

Il Direttore dell'esecuzione comunica in forma d'ordine di servizio la decisione del Responsabile del procedimento all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel primo atto idoneo a riceverle e con le modalità ed effetti di cui ai commi 5 e seguenti.

Qualora l'esecutore abbia iscritto riserva, il direttore dell'esecuzione trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al responsabile del procedimento entro quindici giorni.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:

- *il processo verbale di avvio dell'esecuzione;*
- *il processo verbale di sospensione dei servizi;*
- *il processo verbale di ripresa dei servizi;*
- *il certificato di ultimazione;*
- *il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione;*
- *l'ordine di servizio;*
- *il certificato di pagamento.*

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato all'aggiudicataria di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni di servizi oggetto del contratto, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Ente, e comunque nel rispetto del disposto di cui all'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, a cui si rimanda.

ART. 25 ACCORDO BONARIO

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 26 ARBITRATO E TRANSAZIONE

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, possono essere deferite ad arbitri, qualora previsto dal contratto, o al giudice ordinario.

Si applicano per quanto riguarda l'arbitrato gli articoli 209 e 210 del D.Lgs. 50/2016.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 208 D.Lgs. 50/16.

PARTE II

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DISPOSIZIONI GENERALI

ART 27 OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio di prolungamento dell'orario scolastico, assicurando la realizzazione di attività socio - ricreative e di doposcuola, in ambienti non discriminanti.

Il servizio è rivolto ai bambini e alle bambine che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

La finalità è quella di offrire ai bambini occasioni di socializzazione arricchite da proposte ludiche, laboratoriali e di sostegno scolastico.

Si elencano di seguito i requisiti essenziali del servizio:

- 1) orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
- 2) si dovranno prevedere almeno le seguenti attività: - attività di supporto allo svolgimento dei compiti scolastici - momenti ludici/ricreativi di socializzazione e attività laboratoriali per la fascia di età sopra indicata;
- 3) rispetto del rapporto minimo pari a 1 educatore ogni 20 ragazzi prevedendo comunque la presenza minima di n. 2 educatori (uno per gruppi grandi e uno per gruppo piccoli) oltre ad eventuali operatori aggiuntivi per utenti disabili.
- 4) Il servizio dovrà comprendere anche attività di carattere amministrativo per un totale di 3,5 ore giornaliere:
 - gestione iscrizioni,
 - elaborazione di rendiconti
 - attività di reportistica

ART. 28 PERSONALE

L'affidatario dovrà individuare il responsabile dell'attività assegnata, con esperienza e profilo professionale adeguati, del quale dovrà essere fornito il curriculum.

Il funzionamento del servizio è garantito da un coordinatore tecnico organizzativo e da personale educativo, ausiliario e amministrativo.

Il concessionario dovrà impiegare personale maggiorenne, professionalmente qualificato, in possesso delle necessarie certificazioni sanitarie, autorizzazioni, titolo di studio e qualifiche professionali e che abbia esperienza e competenze adeguate ai fini della realizzazione delle attività richieste.

In particolare il servizio richiederà la presenza minima delle seguenti figure professionali:

- n. 2 educatori;
- n. 1 operatore pulizie;
- n. 1 operatore amministrativo;

Tutto il personale educativo impiegato dovrà essere in possesso dei titoli di studio di diploma di maturità socio - psico - pedagogica o diploma di operatore dei servizi sociali o altro diploma di scuola media superiore purché accompagnato da almeno uno dei requisiti sotto indicati:

- titolo superiore in materie attinenti o ritenute utili alla gestione delle attività: laurea in area umanistico-educativa, in educazione professionale, in scienze motorie, ecc.
- esperienza lavorativa in servizi analoghi, con durata non inferiore ad 1 anno effettivo, opportunamente documentabile.
- diploma di specializzazione o attestato di qualifica professionale in ambito educativo documentabile attraverso attestati di partecipazione ad attività formativa e di aggiornamento riconosciuti a norma di legge.

Per le persone individuate dal proponente per svolgere l'attività l'appaltatore si impegna a verificare:

- assenza di condanne penali, procedimenti penali e provvedimenti in corso in relazione ai reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609-quater 609 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero l'assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

ART. 29 CALENDARIO

Il servizio è sospeso nei giorni di sabato e festivi.

In corrispondenza del periodo pasquale i servizi rimarranno aperti solo nel caso vi sia richiesta da parte di almeno 12 utenti.

ART. 30 RICETTIVITA'

Ricettività: n. 22 frequentanti residenti nel Comune di Empoli.

Le iscrizioni al servizio sono a cura dell'affidatario del servizio in oggetto.

È ammessa eccezionalmente la possibilità di partecipazione limitata di bambini non residenti a Empoli a condizione che ciò non vada a penalizzare il servizio svolto per i residenti e che non comporti maggiori costi a carico dell'Amministrazione.

Tale possibilità dovrà essere preventivamente concordata e specificamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 31 LOCALI

I locali per lo svolgimento delle attività extra-scolastiche sono il salone e laboratorio dell'immobile denominato Trovamici, ubicato in Largo della Resistenza, 2 a Empoli. I locali ad uso comune con i servizi educativi prima infanzia dovranno essere lasciati in condizioni idonee per lo svolgimento delle attività educative del giorno successivo.

ART. 32 DIREZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario organizzerà l'erogazione dei servizi secondo le sue modalità aziendali e con autonomia organizzativa.

L'affidatario mantiene una costante collaborazione con i competenti uffici comunali.

L'affidatario provvede a nominare ad avvio del servizio un Referente nei confronti del Comune che opererà in accordo con esso per garantire il coordinamento e la circolazione delle informazioni tra gli operatori incaricati del servizio.

L'attività di supporto organizzativo del servizio (programmazione turni, ferie, sostituzioni personale, etc.), sono da intendersi a carico dell'affidatario e pertanto eccedenti l'orario richiesto per lo svolgimento del servizio.

ART. 33 RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

L'affidatario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'affidatario deve in ogni momento, a semplice richiesta del Comune dimostrare di avere provveduto ai suddetti adempimenti.

ART. 34 ASSICURAZIONE

È a carico della società ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento dell'appalto in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 2, sollevando in tal senso il Comune di Empoli, ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

A fronte delle responsabilità evidenziate al precedente comma, l'affidatario è tenuto a stipulare una assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), relativa alla natura ed ai rischi

dell'attività, da produrre alla valutazione dell'Amministrazione Comunale preliminarmente all'adozione degli atti di affidamento.

Il massimale della polizza assicurativa dovrà essere non inferiore a € 2.000.000,00.

La mancata presentazione delle polizze non comporta l'affidamento.

Dovranno espressamente essere menzionate le seguenti clausole ed estensioni: descrizione puntuale del servizio oggetto del presente appalto; estensione della qualifica di "Assicurato" all'Amministrazione Comunale, suoi Amministratori e Dipendenti; estensione del novero dei "Terzi" all'Amministrazione Comunale, suoi Amministratori e Dipendenti; estensione ai danni imputabili a colpa grave degli Assicurati.

La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.

ART. 35 DIRITTO DI SCIOPERO

In caso di sciopero del personale dell'Amministrazione Comunale e/o l'affidatario dovranno, di norma, in reciprocità, darne avviso con anticipo di almeno cinque giorni, fatto salvo ogni più puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della L.146/90 e successive modificazioni o integrazioni.

Qualora, invece, la comunicazione da parte dell'affidatario fosse fatta pervenire oltre il suddetto termine, saranno applicate le penalità di cui al presente capitolato.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Si precisa che la ditta si obbliga ad erogare il servizio normalmente in caso di sospensione o revoca dello sciopero.

ART. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Empoli è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Verrà effettuata, con separato provvedimento, la nomina dell'operatore economico a responsabile esterno del trattamento dato.

La società si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Empoli, ai sensi del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara, regolata dal presente Capitolato e dal Disciplinare in relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del citato Regolamento.

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.

La finalità del trattamento è "la gestione del servizio inerente le attività extrascolastiche"

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti: a) i dati devono essere trattati: - secondo il principio di liceità; - secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui; b) dati devono, inoltre, essere: - trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; - conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento;

L'appaltatore deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto; non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso; dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa ed, in particolare: a) deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti

dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza; b) deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.

ART 37 PROTOCOLLO COVID

L'appaltatore dovrà presentare al Comune di Empoli il protocollo covid relativo al servizio di attività extrascolastiche, prima dell'avvio del servizio.